

**Modello metodologico procedurale e organizzativo  
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PIANO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE**

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano delle riserve naturali regionali e delle relative varianti (di seguito indicate come piano della riserva) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

### 1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale." (di seguito l.r. 86/83);

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva);

D.c.r. 18 giugno 2002, n.8/535 "Criteri relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle riserve regionali, ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della LR 30 novembre 1983, n. 86".

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il piano della riserva è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché vi siano le seguenti condizioni:

- a. ricade nel "settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" e definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione di siti Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali).

## 2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

---

Sono soggetti a Verifica assoggettabilità alla VAS:

- il piano della riserva o sue varianti al piano della riserva che soddisfano i requisiti del precedente punto 2.1, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che costituiscono modifiche minori al piano;
- il piano della riserva o sue varianti al piano della riserva che non soddisfano i requisiti del precedente punto 2.1 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
- il piano della riserva, con particolare riferimento alle funzioni insediative eventualmente ammesse dalla deliberazione del Consiglio regionale istitutiva della riserva stessa.

## 3. SOGGETTI INTERESSATI

### 3.1 Elenco dei soggetti

---

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il piano della riserva si raccordi con altre procedure di valutazione ambientale (VIC, VIA), come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'Autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

I soggetti interessati al procedimento sono individuati dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) (di seguito "sivas") e sul sito web dell'Ente gestore della riserva.

### 3.2 Autorità procedente

---

L'autorità procedente è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di redazione del piano della riserva.

A tale autorità spetta altresì la predisposizione della dichiarazione di sintesi.

### 3.3 Autorità competente per la VAS

---

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

### 3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

---

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati sono invitati alle conferenze di verifica e/o valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
- ARPA;
  - ASL;
  - Enti gestori della Aree protette
  - Direzione generale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia / Soprintendenze;
  - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
  - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati
- Regione;
  - Province;
  - Comunità Montane;
  - Comuni interessati e confinanti;
  - Autorità di bacino

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti funzionalmente interessati.

### 3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

---

**Pubblico:** una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

**Pubblico interessato:** il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

## 4. MODALITA DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

### 4.1 Finalità

---

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

## 4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

---

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

### a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di piano della riserva (vedi punto 5.4), contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

### b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping del piano della riserva (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di piano della riserva e il Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di incidenza).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

## 4.3 Comunicazione e Informazione

---

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS) volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.1, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

## 5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

### 5.1 Le fasi

---

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di piano della riserva contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e su patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettamento alla VAS;
7. informazione circa le conclusioni adottate.

## 5.2 Avviso di avvio del procedimento

---

La verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di elaborazione piano della riserva (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web "sivas" e su quello dell'Ente gestore della riserva (vedi allegato 3), nonché sul BURL (se previsto per legge).

## 5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

---

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.1) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica (vedi punto 3.4);
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

La Provincia competente per territorio partecipa di diritto.

## 5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di piano della riserva e del rapporto preliminare

---

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare della proposta di piano della riserva contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

*Caratteristiche della piano della riserva, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano;*
- *la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della l.r. 12/2005. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

## 5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

---

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web "sivas" e su quello dell'ente gestore della riserva, per almeno 30 giorni il rapporto preliminare della proposta di piano della riserva. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente. (fac simile B)

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

#### 5.6 Convocazione conferenza di verifica

---

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS e l'autorità competente in materia di VIA (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

#### 5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

---

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta di piano della riserva, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di assoggettare o meno la proposta di piano alla procedura di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del piano, tiene conto delle eventuali indicazioni, condizioni e/o prescrizioni vincolanti contenute nel provvedimento di non assoggettabilità.

L'adozione e/o approvazione del piano della riserva dà atto del provvedimento di assoggettabilità / non assoggettabilità alla VAS, nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

#### 5.8 Informazione circa le conclusioni adottate

---

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato. (fac simile D)

## Schema piano della riserva - Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del Piano della riserva</i>	<i>Proposta i Piano della riserva / variante al piano della riserva</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
<b>Fase 0 Preparazione</b>	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del piano P0. 3 Esame eventuali proposte pervenute ed elaborazione del rapporto preliminare della proposta di piano della riserva.	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi 2 Individuazione autorità competente per la VAS
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1. 1 Orientamenti iniziali della proposta di piano espressi nel rapporto preliminare contenente le informazioni richieste nell'allegato II, Direttiva 2001/42/CE	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione dello schema operativo della proposta di piano	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
<b>Conferenza di verifica</b>	<b>Messa a disposizione sul sito web "sivas" e sul sito web dell'ente gestore della riserva del rapporto preliminare della proposta di piano della riserva e determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE (30 giorni)</b>	
	<b>Verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno della proposta di piano alla VAS	
<b>Decisione</b>	<b>L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente, assume la decisione di assoggettare o di non assoggettare la proposta di piano alla valutazione ambientale - VAS (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)</b>	
	<b>Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su sito web "sivas" e su sito dell'ente gestore della riserva</b>	

## 6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO DELLA RISERVA

### 6.1 Le fasi del procedimento

---

La VAS del piano della riserva è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS::

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione della proposta di piano della riserva e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. adozione della proposta di piano della riserva;
8. deposito e raccolta delle osservazioni;
9. approvazione del piano della riserva;
10. gestione e monitoraggio

### 6.2 Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

---

La VAS del piano della riserva a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione della proposta di piano e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione della proposta di piano della riserva;
6. deposito e raccolta osservazioni;
7. formulazione (eventuale) parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

### 6.3 Avviso di avvio del procedimento

---

La valutazione ambientale VAS del piano della riserva è avviata contestualmente all'avvio del processo di redazione del piano mediante pubblicazione sul sito web "sivas" e sul sito dell'Ente gestore della riserva, nonché sul BURL (se previsto dalla normativa).

In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio contestuale della VAS. (fac simile E)

### 6.4 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

---

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.1) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, , da invitare alla conferenza di valutazione (vedi punto 3.4);
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

### 6.5 Elaborazione e redazione della proposta di piano della riserva e del Rapporto Ambientale

---

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del piano della riserva, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del piano della riserva (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

#### elaborazione del Rapporto Ambientale

*L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.*

*Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono:*

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PTC del Parco e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PTC del Parco;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PTC del Parco, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PTC del Parco, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PTC del Parco;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

*La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.*

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

## 6.6 Messa a disposizione (fac simile F)

---

La proposta di piano della riserva, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul sito web sivas (vedi allegato 3) e sul sito web dell'ente gestore della riserva la proposta di piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

La documentazione è altresì depositata presso gli uffici degli enti territoriali anche solo parzialmente interessati dal piano o dagli impatti della sua attuazione.

Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

## 6.7 Convocazione conferenza di valutazione

---

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.4.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza della proposta di piano della riserva, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di piano della riserva e il Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione e inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS e l'autorità competente in materia di VIA (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

## 6.8 Formulazione parere motivato (fac simile G)

---

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, prima dell'adozione/approvazione formula il parere ambientale motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- alla qualità ed alla congruenza delle scelte del piano della riserva alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;
- alla coerenza interna ed esterna del piano;
- alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

## 6.9 Adozione del piano della riserva e informazioni circa la decisione

---

L'autorità procedente adotta la proposta di piano della riserva comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.5);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano della riserva e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni, in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di piano e il sistema di monitoraggio;
- in che modo il parere ambientale motivato è stato integrato nel piano della riserva;

Il parere motivato, il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

#### 6.10 Deposito e raccolta delle osservazioni

---

L'autorità procedente pubblica il piano della riserva agli albi pretori degli enti territoriali interessati per trenta giorni consecutivi, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede e degli indirizzi web (vedi punto 6.6) dove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore.

L'autorità procedente deposita altresì la sintesi non tecnica presso gli uffici tecnici degli enti territorialmente interessati dal piano della riserva o dagli effetti della sua attuazione unitamente all'indicazione delle sedi e degli indirizzi web (vedi punto 6.6) ove può essere presa visione della documentazione integrale.

#### 6.11 Formulazione parere motivato finale e approvazione piano della riserva

---

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano della riserva è di competenza della Giunta regionale. Sulla base di tutto quanto effettuato dall'autorità procedente, (Ente gestore della Riserva), la Giunta regionale predispone il provvedimento di approvazione definitiva il quale motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi (schema M).

In assenza di osservazioni presentate alla Regione e/o qualora non si siano apportate modifiche o integrazioni al piano, o tali modifiche non abbiano effetti significativi sull'ambiente, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi hanno valore di parere motivato finale e di dichiarazione di sintesi finale.

Qualora nel corso dell'iter di approvazione del piano della riserva, successivamente al provvedimento di adozione, emerga la necessità, anche a seguito di accoglimento di osservazioni presentate alla Regione, di una rielaborazione parziale del piano o di ulteriori approfondimenti delle analisi e valutazioni ambientali, l'autorità procedente regionale d'intesa con l'autorità regionale competente per la VAS richiede all'Ente gestore della riserva l'aggiornamento del piano e del Rapporto Ambientale e dispone la convocazione della conferenza di valutazione

L'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità regionale procedente esamina le osservazioni pervenute alla Giunta regionale e formula il parere motivato finale (fac simile L).

Gli atti del Piano della Riserva sono:

- depositati presso gli uffici della Giunta Regionale e degli enti territoriali interessati dalla riserva;
- pubblicati per estratto sul BURL e sul sito web "sivas" (vedi allegato 3).

#### 6.12 Gestione e monitoraggio

---

Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

## Schema piano della riserva - Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	Processo di piano della riserva	Valutazione Ambientale VAS
<b>Fase 0</b> <b>Preparazione</b> <i>autorità procedente</i>	P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 Incarico per la stesura del piano P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
<b>Fase 1</b> <b>Orientamento</b> <i>autorità procedente</i>	P1.1 Orientamenti iniziali del piano	A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano
	P1.2 Definizione schema operativo del piano	A1.2 Definizione schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1.3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
		A1.4 Predisposizione Documento di scoping
<b>Conferenza di valutazione</b> <i>autorità procedente</i>	<b>avvio del confronto</b>	
<b>Fase 2</b> <b>Elaborazione e redazione</b> <i>autorità procedente</i>	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Analisi dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2.2 Costruzione dello scenario di riferimento del piano della riserva	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative di piano e scelta di quella più sostenibile A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2.7 Studio di incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2.4 Proposta di piano della riserva	A2.8 Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica
	<b>Messa a disposizione e pubblicazione su WEB (sessanta giorni) della proposta di piano della riserva, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati invio Studio di Incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</b>	
<b>Conferenza di valutazione</b>	valutazione della proposta di piano della riserva e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
<b>PARERE MOTIVATO</b> <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</i>		
<b>Fase 3</b> <b>Adozione approvazione</b> <i>autorità procedente</i>	<b>3.1 ADOZIONE</b> - Piano della riserva - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3.2 Pubblicazione per 30gg Albi degli Enti consorziati, avviso su 2 quotidiani e su BURL.	
	3.3 Parere della Commissione Provinciale per l'ambiente naturale nei 30 gg successivi alla pubblicazione	
	3.4 Raccolta osservazioni nei 60gg successivi alla pubblicazione	
	3.5 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità e trasmissione alla Regione	
<b>Approvazione finale</b> <i>Regione Lombardia</i>	<b>PARERE MOTIVATO FINALE</b> <i>predisposto dall'autorità regionale competente per la VAS</i>	
	<b>3.5. APPROVAZIONE</b> - Piano della Riserva - Rapporto Ambientale; - Dichiarazione di sintesi finale;	
<b>Fase 4</b> <b>Attuazione Gestione</b> <i>Autorità procedente</i>	P4.1 Monitoraggio dell'attuazione PTC - Parco P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4.3 Azioni correttive ed eventuale retroazione	A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica